

Bruxelles, 16.9.2020
C(2020) 6224 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.9.2020

che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

In seguito all'adozione del nuovo regolamento sulla produzione biologica è necessario adottare il presente regolamento delegato che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico, in quanto i produttori devono avere la certezza giuridica delle nuove norme che si applicheranno alle diverse categorie di materiali riproduttivi vegetali e gli Stati membri dell'UE devono disporre del tempo sufficiente per integrare le nuove norme nelle rispettive normative nazionali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'atto è stato ampiamente discusso con gli Stati membri in sede di gruppo di esperti in materia di produzione biologica, nonché con le principali organizzazioni che rappresentano il settore biologico e i settori del materiale riproduttivo vegetale, vale a dire l'IFOAM e i rispettivi gruppi specifici per settore, COPA-COGECA e ESA. Per la stesura di tali norme la DG AGRI ha operato in stretta collaborazione con altre DG nel campo delle loro competenze specifiche, segnatamente la DG SANTE. I partner dell'OMC sono stati informati e sono state condotte consultazioni pubbliche generali.

In seguito alla consultazione pubblica generale si è tenuto conto di tutte le osservazioni pervenute tramite il meccanismo di feedback e l'atto non è stato modificato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2018/848, nel considerando 35, sottolinea che al fine di garantire la qualità, la tracciabilità, la conformità e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda, tra l'altro, l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico.

Il presente atto delegato modifica le disposizioni attuali relative all'eventuale uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico, tenendo conto della soppressione graduale della deroga disposta per l'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, e della necessità di promuovere la produzione biologica di tale materiale.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.9.2020

che modifica l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848, in particolare l'allegato II, parte I, stabilisce alcuni requisiti per quanto riguarda l'uso del materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
- (2) In vista della soppressione graduale delle deroghe all'uso di materiale riproduttivo vegetale biologico di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2018/848, è importante aumentare la produzione e l'immissione sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato come "in conversione" se si è rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi. In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri provvedono alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul loro territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate. Inoltre, secondo l'articolo 26, paragrafo 2, gli Stati membri devono disporre di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e che sono in grado di fornirlo in quantità sufficienti ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni sul materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate, la quantità in peso di tale materiale e il periodo dell'anno in cui è disponibile. Secondo l'articolo 26, paragrafo 5, tuttavia, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti.

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

- (4) È importante quindi, se il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in quantità sufficiente e l'indisponibilità è dimostrata dai dati registrati nella banca dati e nei sistemi di cui sopra, privilegiare l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione rispetto al materiale riproduttivo vegetale non biologico. Inoltre, conformemente all'articolo 6, lettera i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno prevedere che gli agricoltori possano usare materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione ottenuto dalle proprie aziende (autoprodotta).
- (5) Tenendo conto delle prassi divergenti attualmente in vigore negli Stati membri, laddove il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantitativi sufficienti, è fondamentale armonizzare i criteri e le condizioni specifiche di rilascio delle autorizzazioni all'uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico. Grazie all'armonizzazione si dovrebbe riuscire ad evitare potenziali distorsioni della concorrenza nella produzione biologica, provvedendo peraltro ad applicare alcune disposizioni precauzionali al materiale riproduttivo vegetale che, in caso di trattamenti fitosanitari imposti, dovrebbe essere soggetto, se opportuno, a un periodo di conversione della parcella, come previsto nell'allegato II, parte I, punti 1.7.3 e 1.7.4, del regolamento (UE) 2018/848.
- (6) Nonostante gli sforzi degli operatori coinvolti nella produzione di materiale riproduttivo vegetale biologico, vi sono ancora molte specie, sottospecie o varietà per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile e per le quali è necessario semplificare il processo di autorizzazione riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la natura biologica dei prodotti. Pertanto, al fine di ridurre il numero di richieste di autorizzazioni individuali, è opportuno prevedere autorizzazioni generali annuali nazionali per specie, sottospecie o varietà, a determinate condizioni, e l'adozione di elenchi nazionali di specie o sottospecie per le quali sono disponibili in quantità sufficiente varietà consone di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione. Tale approccio dovrebbe consentire di limitare il ricorso a autorizzazioni individuali. Inoltre, gli elenchi nazionali contengono informazioni rilevanti che dovrebbero aumentare conoscenze e certezze nel settore del materiale riproduttivo vegetale biologico agevolando l'ulteriore sviluppo di questo settore di produzione altamente specializzato e un maggiore ricorso al materiale riproduttivo vegetale biologico.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848.
- (8) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/848].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.9.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN